


000178	20 GEN. 1977
Cat. Classe n. art.	



Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N. 301/20202

Bari, 18.1.1977 19

Allegati

Risp. al foglio del 21.12.76 n. 4298

RACCOMANDA

Al Sig. Presidente del Consiglio
Regione Puglia - B A R I

e, p.c.: Al Sig. Presidente della Giunta
Regione Puglia - B A R I

OGGETTO: L.R. 16.12.1976-

Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferite dall'ente soppresso "Gioventù Italiana".-

In esito alla nota sopradistinta si comunica che il Governo della Repubblica ha disposto il rinvio a nuovo esame della legge regionale in oggetto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per i seguenti motivi:

- 1) L'estensione all'inquadrando personale del beneficio previsto dall'art. 68 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748 non è ammissibile per la circostanza che il destinatario del beneficio di cui trattasi è stato, solo in via transitoria, il personale statale trasferito o comandato presso le Regioni a statuto ordinario per la copertura dei posti relativi ai contingenti fissati dai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16.5.1970, n. 281 in sede di prima costituzione degli uffici regionali;
- 2) La norma dell'art. 4 della legge regionale, laddove prevede la facoltà dell'utilizzazione del personale inquadrato in relazione alla qualifica di provenienza, contrasta col principio fondamentale in materia di pubblico impiego secondo il quale il dipendente va utilizzato in mansioni della propria qualifica rivestita presso l'ente di appartenenza e quindi della Regione a seguito dell'inquadramento;
- 3) Il provvedimento legislativo, infine, contrasta con l'art. 81 della Costituzione perchè, a fronte della maggiore spesa - peraltro non quantificata - derivante dall'inquadramento, non indica i relativi mezzi di copertura.

Si prega di fornire un cenno di ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(MONTESANTI)

